



# La GESTIONE DEI RIFIUTI 2

Una TARI mai dovuta, che si può chiedere indietro

A cura del Collettivo RIGENERARE Frosinone, mail: rigenerarefrosinone@gmail.com

Sabato 19 febbraio alle ore 11,30, presso P.le Vittorio Veneto a Frosinone, il Collettivo Politico Rigenerare Frosinone invita organi d'informazione, movimenti ed associazioni alla conferenza stampa indetta per illustrare il prosieguo della vicenda TARI di Frosinone.

Come si ricorderà, se qualcuno lo ricorderà, con sentenza n.358/2020 del 9 novembre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso di un cittadino che aveva corrisposto solo il 20% della TARI, perché il servizio era stato svolto in grave difformità rispetto alla disciplina di riferimento, come previsto dall'art 24 del regolamento comunale in merito alle riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio. Nel caso specifico si trattava del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, così come stabilito dal DPR 158, aggiornato nell'art 205 del codice per l'ambiente. Per gli anni contestati, 2016, 2017, 2018, il risultato conseguito nei livelli di raccolta differenziata era notevolmente inferiore rispetto alla norma come certificato dai dati ISPRA.

A dire il vero questa difformità preesisteva sin dal 2010, coinvolgendo anche le amministrazioni precedenti. In sostanza per otto anni, dal 2010 al 2018, i cittadini di Frosinone hanno pagato una tariffa non corrispondente al servizio erogato, con una maggiorazione arbitraria ed illegale pari all'80%.

A seguito di questo pronunciamento, il Collettivo Politico Rigenerare Frosinone, in collaborazione con le associazioni Oltre l'Occidente, Rigenesi, e il sindacato USB, organizzava una campagna per consentire a tutti i cittadini di richiedere all'Ente il rimborso dell'80% della tariffa erogata ingiustamente, così come sancito dalla sentenza 358/2020. Fra timori e titubanze,

ANNO	% DIFFERENZIATA FATTA	% DA DOVER FARE
2010	13,21	45
2011	16,31	45
2012	15,97	65
2013	14,99	65
2014	14,93	65
2015	14,81	65
2016	15,43	65
2017	15,17	65
2018	47,38	70

diversi frusinati hanno aderito. E gli sviluppi sono stati ugualmente eclatanti.

Con sentenza 33/2022 del 15/12/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso presentato da uno di questi cittadini, condannando il Comune al rimborso dell'80% dei tributi versati per gli anni 2016-2017-2018. In base a queste sentenze il Collettivo Politico Rigenerare Frosinone invita tutti i cittadini a seguire l'esempio e a perseverare nel richiedere il rimborso di una tariffa decisa, non in base alla reale qualità del servizio svolto, ma frutto di accordi fra amministratori locali ed enti erogatori privati, alla cui base sicuramente non sta l'interesse della cittadinanza. In occasione della conferenza stampa verranno spiegate le modalità per richiedere il rimborso.

Frosinone li, 14/02/2022

Collettivo Politico Rigenerare Frosinone



RigenerareFrosinone



## Gestione dei rifiuti a Frosinone, una situazione pesantissima che non ha mai fine

La vicenda dei rifiuti rappresenta uno dei nodi irrisolti in questi anni dove si sono succedute varie amministrazioni. Ad oggi la ditta concessionaria è la De Vizia, vincitrice di un bando pubblico in piedi per almeno 6 anni, mentre il servizio in proroga veniva svolto la Sangalli, subentrata per cessione di ramo d'azienda nel 2008.

E' ancora la Sangalli la ditta nonostante la insufficiente e peraltro mai progressiva raccolta differenziata rispetto ai livelli annunciati di rispettare gli obblighi previsti dal d.to l.vo 22/97, aggiornato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la *raccolta differenziata dei rifiuti urbani deve avrebbe dovuto raggiungere almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*

Le performance cittadine di differenziata realizzata invece non superano mai il 18% nel lungo periodo di gestione della Sangalli (2008-2017).

Alla Sangalli veniva pagato il servizio per più di **€.3.200.000 all'anno** mentre i cittadini pagavano quasi tre volte tanto!

Oggi gli appalti costano ai cittadini, che coprono **l'intero servizio, come da bando, almeno €.5.200.000 annui, ma nonostante l'alto importo i soldi non coprono l'intero servizio. Esso deve continuamente essere sostenuto da una cifra altrettanto pesante (ca €.4.000.000)** per coprire tutta la differenziata non fatta che finisce soprattutto nella SAF.

Un circuito terrificante che hanno visto i cittadini pagare per lunghi 10 anni più di €.70 milioni di senza che alcuni servizi fondamentali fossero eseguiti. Dal **2018 al 2023 (appalto della Devizia) si coprirà una cifra ancora più cospicua quindi almeno più di €.45.000.000 ogni cinque anni.** Ma i servizi sono realmente svolti secondo il capitolato?

**C'è un danno da quantificare? Vi sono soggetti responsabili? Tutto questo reca pregiudizio erariale? I cittadini possono ricorrere all'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, nel quale si specifica che "il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento"?**

La vicenda dei rifiuti purtroppo si lega a vicende di corruzione che la magistratura sta cercando di sbrigliare che ha visto il vicesindaco del Comune di Frosinone essere arrestato nel dicembre 2013 in merito al bando per la gara sospesa nel 2013. Nel 2015 il Comune ritentò la gara affidandola nuovamente alla società che aveva avuto problemi nel 2013. Il TAR, chiamato in causa,

**MONNEZZA D'ORO**

**ardateci li sordi!!!**

Il tributo TARI pagato dal 2012 al 2017 è stato troppo alto rispetto alla qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, avvenuta in violazione della disciplina di riferimento. Qui è scritto che sin dal 2012 la percentuale di raccolta differenziata doveva raggiungere il 65%.

Risultato mai ottenuto dal comune di Frosinone. Lo ha stabilito la sentenza n.358/2020 emessa dalla commissione tributaria provinciale. L'importo dovuto doveva essere inferiore dell'80% rispetto a quanto richiesto.

**chiedi il rimborso**

riconobbe alla società ricorrente che era riuscita a dimostrare che la "moralità professionale" legata alle vicende giudiziarie dei componenti dello staff della società è un requisito essenziale! Ricorso accolto ma situazione rimasta immutata visto che si attende il Consiglio di Stato.

Un intreccio di caracollante amministrazione sui rifiuti e attività corruttive non ancora risolto di cui pagano pesantemente in termini economici ma non solo i cittadini frusinati. A questo si aggiunge infatti che il versamento in discarica dei rifiuti eccedenti ha **comportato anche un danno all'ambiente, per il deterioramento aggiuntivo delle risorse naturali causato dall'immissione di maggiori quantità di sostanze e microorganismi nel terreno e di gas nocivi nell'aria circostante alla discarica.**

La parte inerente la tariffa del tributo è stata oggetto di ricorso di alcuni cittadini alla Commissione Provinciale, che accoglie e motiva per una causa normativamente prevista e sulla base di un principio di corrispettività che deve presiedere alla prestazione e pagamento di servizi pubblici.

**E' l'ora che i cittadini vessati da tributi esosi e che spesso non corrispondono ai servizi comincino una lenta risalita per farsi restituire il dovuto. Cominciamo con la restituzione dell'80% della TARI per gli anni 2015/16/17/18.**



# Sentenze della Commissione Tributaria



Commissione Tributaria provinciale di Frosinone  
Sezione 3° - RGR 759/2019

Il ricorrente, con l'unico motivo di contestazione, eccepiva la illegittimità ed infondatezza dell'avviso impugnato per presunto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in violazione della disciplina di riferimento, che giustificerebbe la debenza del tributo in misura pari al 20% del dovuto.

Inoltre, contestava le motivazioni che sono esplicitate nei vari piani finanziari relativi agli scostamenti del calcolo della tariffa in merito alla parte variabile, soprattutto quella del 2016 aumentata in modo ingiustificata rispetto all'anno 2015, così come disposto dal DPR 27.04.99 n. 158. Pertanto, per l'anno in questione ha pagato il tributo nella misura del 20% dell'imponibile accertato.

All'udienza del 07.09.2020 la Commissione, ritenuto indispensabile ai fini del decidere acquisire i capitolati speciali di appalto relativi alla gestione RSU del Comune di Frosinone per gli anni dal 2014 al 2017 e dal 2017 in poi, ordinava alla parte più diligente di produrli mediante deposito cartaceo presso la segreteria di questa Commissione almeno 10 giorni prima della prossima udienza che fissa il 12.10.2020, ore 9,30.

Il Comune di Frosinone accoglie tale richiesta e depositava in date successive quanto stabilito e richiesto nell'ordinanza del 07.09.2020.

All'udienza pubblica odierna, sulle conclusioni dell'interessato (risulta assente il rappresentante del Comune), la lite veniva introitata per la decisione.

## Motivi della decisione

Esaminata la produzione delle parti e la documentazione probatoria, la Commissione ritiene che il ricorso risulti fondato, per i motivi di cui *infra*.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che il contribuente ha pagato il dovuto sulla base della disciplina tribuibile dal capitolato speciale di appalto 2017 (65% raccolta differenziata di cui all'art.24 del regolamento) autoriducendosi il contributo dovuto per il servizio in presenza di una causa normativamente prevista e sulla base di un principio di corrispettività che deve presiedere alla prestazione e pagamento di servizi pubblici.

Alla luce di quanto argomentato, atteso che il citato art. 24 del regolamento prevede che, in caso di "mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento", il tributo in questione è dovuto nella misura del 20% dell'imponibile accertato, come regolarmente il ricorrente ha provveduto a pagare in tale misura la tariffa applicata.

Conclusivamente, come anticipato, il ricorso si rileva fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

Ritiene la Commissione che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.  
LA COMMISSIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE Sezione 02,

Sentenza n. 32/2022

Depositato il 24/01/2022

Il Presidente  
FRANCESCO GALLI



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminato il fascicolo ed i documenti ad esso allegati, ritiene di dover accogliere il ricorso.

Alla base dell'accoglimento del ricorso è quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI del Comune di Frosinone, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 19/05/2014, che al punto 3 prevede che "il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, .....". Considerato che negli anni in contestazione la raccolta differenziata non ha mai superato il limite minimo del 65% previsto dalla legislazione statale (D.Lgs. n. 152/16), come dai dati desunti dal Catasto Rifiuti dell'ISPRA, documentati dal ricorrente, a quest'ultimo compete il rimborso di € 1.122,00 pari all'80% della TARI versata.

Conclusivamente, come anticipato, il ricorso si rileva fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

Ritiene la Commissione che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.



# Testo del ricorso



## TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) DOMANDA DI RIMBORSO

Al Comune di  
Frosinone

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Cognome Nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ ( ),

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ lett. \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

In qualità di dichiarante

In qualità di erede del defunto

C.F. \_\_\_\_\_

In qualità di Rappresentante Legale dell'Ente/Società

P. IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_

Tel./fax \_\_\_\_\_

Sede principale o legale \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Dati dell'amministratore o del legale rappresentante se diverso dal denunciante: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Il rimborso del tributo sui rifiuti (TARI) per i seguenti anni d'imposta:

e per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Il rimborso deve essere eseguito a favore di (intestatario del conto corrente):

Codice IBAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Allegati:

- copia dei versamenti eseguiti per gli anni relativi alla richiesta di rimborso,
- documento di riconoscimento in corso di validità.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma